

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 313}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **PROVERA**

Norme per la liquidazione dei fondi integrativi di previdenza per il personale confluito nel Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833

Presentata il 21 aprile 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Parte del personale confluito nel Servizio sanitario nazionale dagli enti di provenienza, ora in quiescenza o in servizio presso le unità sanitarie locali, le aziende autonome ospedaliere, presso le Amministrazioni dello Stato o, per effetto di mobilità volontaria o d'ufficio, in servizio presso altri enti ha aperto un contenzioso di fronte alla magistratura ordinaria e a quella amministrativa per ottenere il recupero dei versamenti e degli interessi maturati dai fondi integrativi di fine servizio o dai fondi integrativi di pensione che costituivano istituti oggi non previsti negli ordinamenti delle regioni, degli enti locali, delle unità sanitarie locali o delle aziende ospedaliere presso le quali operano od operavano i soggetti interessati.

Le somme maturate sono da corrispondere agli interessati titolari di detti rapporti previdenziali in quanto costituiscono

diritto acquisito in seguito ad una contribuzione che è stata interrotta dal nuovo ordinamento del Servizio sanitario nazionale per effetto della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Non è infatti possibile, anche con la nuova istituzione di fondi pensione, accedere individualmente agli stessi, né si ritiene opportuno convertire detti fondi in quote figurative ai fini previdenziali presso le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in quanto di fatto prepensionerebbero categorie mediche, paramediche ed infermieri professionali di cui c'è grande carenza, che già godono di pensioni di anzianità per brevi periodi e che necessitano di lunghi processi formativi e professionali per il loro inserimento produttivo.

Pertanto si propone la liquidazione delle spettanze al personale in servizio e a quello ormai in quiescenza o ai loro superstiti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. In favore dei dipendenti transitati alle dipendenze delle strutture del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o presso le Amministrazioni dello Stato o altri enti o pubbliche amministrazioni presso i quali non sussistano fondi integrativi di previdenza è disposta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la restituzione dei contributi versati al fondo integrativo previdenziale obbligatorio presso il quale erano iscritti.

2. La liquidazione agli interessati, in servizio o in quiescenza, oppure ai superstiti, dei contributi versati e degli interessi maturati di cui al comma 1, deve essere effettuata in base alle disposizioni che regolamentavano i fondi integrativi di cui al medesimo comma 1.

3. Gli oneri relativi alla liquidazione di cui al comma 1 sono a carico dei fondi integrativi previdenziali obbligatori.

4. La presente legge non si applica ai soggetti che hanno effettuato l'opzione ai sensi del primo comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.